Art. 1

(Composizione)

- 1. L'Osservatorio Regionale sul gioco d'azzardo patologico (GAP), istituito ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 5 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)", è composto da 21 persone, di cui di diritto:
- l'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza della Regione Lazio o da un suo delegato;
- Il Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali e Salute o da un suo delegato;
- Il Dirigente dell'Area Politiche per l'Inclusione della Direzione Salute e Politiche Sociali della Regione Lazio, con compiti di coordinamento amministrativo;
- Un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci Lazio);

nonché da 17 esperti esterni, operanti:

- nel campo dei servizi sociali, sanitari o scolastici pubblici;
- nelle università o in eminenti istituti di ricerca;
- in altri servizi pubblici interessati al fenomeno del gioco d'azzardo;
- in organismi di terzo settore specializzati nel contrasto e la prevenzione del Gioco d'azzardo Patologico, nel contrasto al sovraindebitamento ed all'usura, nella tutela dei consumatori e nell'associazionismo familiare.

Tra i componenti esterni selezionati viene nominato un Presidente, sulla base di una comprovata specializzazione professionale, culturale e scientifica nell'ambito del gioco d'azzardo patologico.

L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale del supporto dei funzionari dell'Area Politiche per l'Inclusione, per le funzioni di segreteria.

Art. 2

(Finalità)

L'attività dell'Osservatorio Regionale sul gioco d'azzardo patologico (GAP) è finalizzata a fornire strumenti di analisi, conoscenza e verifica a supporto delle politiche di programmazione regionale, oltre a rappresentare uno strumento strategico e di aiuto per poter meglio coordinare e integrare gli interventi su tutto il territorio regionale.

Articolo 3

(Attività istituzionali)

- L'Osservatorio Regionale sul gioco d'azzardo patologico (GAP), così come previsto dall' art.6 comma 2 della LR 5/2013 svolge, in particolare, le seguenti attività:
- a) studio e monitoraggio del fenomeno in ambito regionale;
- b) predisposizione e formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;
- c) individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi, destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte, nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'articolo 10;
- d) verifica dell'impatto delle politiche e redazione di un rapporto annuale.

Art. 4

(Organizzazione)

L'Osservatorio nell'ambito delle proprie competenze:

- 1. Stabilisce con proprio Regolamento le modalità di convocazione e di funzionamento, nonché ogni altra attività o attribuzione, nei limiti di competenza, atte a garantire l'efficacia e l'efficienza della propria azione, anche istituendo appositi sottogruppi di lavoro tematici e provvedendo alla nomina di un Segretario dell'Osservatorio;
- 2. Il Presidente dell'Osservatorio regionale ha facoltà di far partecipare alle riunioni anche soggetti esterni con specifiche competenze professionali, a supporto della missione istituzionale e dei compiti dell'Osservatorio;
- 3 Promuove la sottoscrizione di accordi e di protocolli di intesa con le Istituzioni e le Università per le finalità dell'Osservatorio Regionale ovvero per implementare misure ed interventi più efficaci nel contrasto al fenomeno della dipendenza grave da gioco d'azzardo.

Articolo 5

(Partecipazione e informazione)

- 1. L'Osservatorio garantisce la massima diffusione delle attività e dei propri risultati e individua forme di coinvolgimento e partecipazione dei soggetti della società civile, impegnati sul fenomeno del gioco d'azzardo;
- 2. I resoconti delle attività svolte e i documenti predisposti sono resi disponibili con pubblicazione sul sito internet: www.socialelazio.it

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'Osservatorio è istituito senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, così come previsto dall'art. 6, comma 4, della LR 5/2013.